

Le novità fiscali dopo l'estate – 2^a parte

Oggetto

Ripresa dei versamenti IVA di febbraio, marzo e aprile

Domanda

Un contribuente mensile volume con affari inferiore a 2 milioni di euro e sede in Veneto, desidera avere conferma sulla sospensione dei seguenti versamenti.

- 1) Versamento iva mese di febbraio scadenza 16.03.2020: sospeso in quanto fatturato inferiore ai 2 milioni di euro e ho fatto il 50% entro il 31/12/2020 e il restante 50 in 12 rate;
- 2) Versamento iva mese di marzo scadenza 16.04.2020: sospeso a seguito riduzione fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 ho fatto il 50% entro il 31/12/2020 e il restante 50 in 24 rate;
- 3) Versamento iva mese di aprile scadenza 16.05.2020 sospeso a seguito riduzione fatturato di maggio 2020 rispetto a maggio 2019 ho fatto il 50% entro il 31/12/2020 e il restante 50 in 24 rate.

Risposta

Nel quesito sottoposto ci si trova di fronte a tre distinti obblighi di versamento, ai quali viene associato un distinto codice tributo (nello specifico, rispettivamente, 6002, 6003 e 6004) e per i quali è possibile assumere decisioni differenti.

In particolare, con riferimento all'IVA del mese di febbraio (scad. 16.03.2020), può essere sospeso fino al 16 settembre da parte di tutti i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'IVA del mese di marzo e del mese di aprile (scadenze del 16.04 e del 16.05), i versamenti possono essere sospesi da parte dei soggetti che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi del 33% (con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o del 50% (con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019. In tutti i casi, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Con il cd.

Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) inoltre i predetti versamenti possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Oggetto

Versamento IVA I° trimestre 2020

Domanda

Un contribuente ha iniziato attività a settembre 2019; l'IVA del 1° trimestre 2020, sospesa al 18/08/2020 e rinviata al 16/09/2020. E' corretto versare il 50% entro il 31/12/2020 e il resto con un massimo di 24 rate?

Risposta

Per rispondere al quesito, si rinvia alla risposta fornita col caso precedente. Quindi, se il contribuente è in possesso dei requisiti potrà scegliere di effettuare il versamento entro il 16 settembre in un'unica rata oppure mediante rateazione come sopra esposto.



Oggetto**Rivalutazione beni società di persone****Domanda**

Una società di persone che detiene immobili locati potrebbe essere intenzionata ad effettuare la rivalutazione degli stessi in quanto intenzionata in futuro a cedere gli immobili. Per partire dal valore di rivalutazione in caso di cessione del bene o delle quote quali percentuali dovrebbe applicare? Il 3% da sommare al 10% o solo il 3%? E' credibile anche la rivalutazione di arredi vecchi?

Risposta

Sotto il profilo soggettivo, si premette che anche le società di persone sono ammesse alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa (art. 15 della L. 342/2000), da ultimo modificata dall'art. 110 del DI 104/2020. Sotto il profilo oggettivo, invece, ricordiamo che il bene deve essere afferente l'attività commerciale

Per rispondere quindi al primo quesito, si fa presente che l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 3% si applica sul riconoscimento fiscale dei maggiori valori imputati ai fini civilistici. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. L'aliquota sostitutiva del 10% troverà quindi applicazione nel caso di affrancamento del saldo attivo.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Se la cessione dell'immobile viene effettuato prima del 2024 si perderà il beneficio:

- al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti;
- l'ammontare dell'imposta sostitutiva è portato ad aumento del saldo attivo di rivalutazione in misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni;
- dalla data di cessione dei beni il saldo attivo di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ceduti, non è più in sospensione d'imposta.

Per quanto riguarda l'attribuzione di un valore ai vecchi arredi, la stessa può essere considerata ragionevole fintantoché vi siano degli elementi oggettivi per l'attribuzione di un valore economico dei beni.

Oggetto**Importo minimo rate INPS e INAIL****Domanda**

Per inps e inail le rate non possono essere inferiori a 50 euro?

Risposta

La risposta è affermativa. Come chiarito dall'Inps con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 con il quale l'Istituto ha fornito, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa dei pagamenti sospesi, in caso di rateazione, l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro per tutte le gestioni. La medesima disposizione trova applicazione per i versamenti dei premi INAIL.

Oggetto**Modalità di rateazione a partire dal 16.09****Domanda**

È possibile pagare 50% il 16 settembre in unica rata e 50% il 16.01 sempre unica rata?

Risposta

Rinviando a quanto già precisato nella risposta al quesito n.1, si concorda con la soluzione prospettata. In particolare, il contribuente può liberamente scegliere di effettuare i predetti versamenti in un'unica soluzione (il 50% entro il 16.09 e il 50% entro il 16.01) ovvero mediante rateazione. Non è invece possibile chiedere una rateazione superiore a 24 rate.

Oggetto**Requisiti per la sospensione degli avvisi bonari****Domanda**

Si chiede se per la proroga dei versamenti degli avvisi bonari rateizzati occorre rispettare specifiche condizioni (es: riduzione fatturato) come per gli altri versamenti.

Risposta

La risposta è negativa. L'art. 144 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), ha da ultimo disposto lo slittamento dei termini di pagamento in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La disposizione si applica indipendentemente dalle "condizioni economiche" del soggetto destinatario della proroga.

Oggetto**Rivalutazione fabbricato e terreno: la perizia****Domanda**

Rivalutazione fabbricato: posso con la perizia individuare il valore del terreno (fabbricato celo terra) e fare valere tale scomposizione anche ai fini fiscali?

Risposta

La risposta è affermativa. Tale casistica era già prevista dalle precedenti norme in materia, in quanto l'area fabbricabile era considerata una categoria omogenea distinta da quella dei fabbricati.

Oggetto**Istanza rateazione contributi INPS****Domanda**

Il versamento dei contributi fissi artigiani unica rata entro il 16 settembre presuppone domanda inps oppure la stessa va presentata solo se il soggetto intende rateizzare?

Risposta

Con il messaggio Inps n.3331 del 14 settembre, l'Inps conferma il rinvio dei termini di presentazione dell'istanza di sospensione per la ripresa dei versamenti prevista dai messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020, utile anche ai fini dell'avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che potrà essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.

Il termine di scadenza passa, quindi, dal 16 settembre al 30 settembre.

Con riferimento alla sospensione dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali I trimestre 2020, con scadenza 18 maggio 2020, occorre fare riferimento a quanto in precedenza chiarito dall'Istituto con messaggio n. 2871 del 20.07.2020. In particolare, *"al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione"*.